



Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**6
19/01/2021**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 PER L'ATTUAZIONE DELLA "ZONA ROSSA" NEL COMUNE DI RAMACCA, ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 10 DEL 16 GENNAIO 2021. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/2000.

RITENUTO di dovere adottare la presente Ordinanza in sostituzione della precedente ordinanza n° 5 del 16.01.2021;

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-

19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19” disponendo che “Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021, circa l'adozione di "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)";

VISTA la nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale con la quale sono state chiarite le modalità di organizzazione delle attività scolastiche e didattiche per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo altresì che *"Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in "zona rossa", di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali"*;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021 con la quale *"Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni abitanti, si colloca in uno scenario equiparabile a quello «di tipo 2» e con un livello di rischio «moderato» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020"* ha disposto l'applicazione alla Regione Sicilia delle misure di cui all'art. 2 del richiamato DPCM 3 dicembre 2020, con efficacia dal 10 al 15 gennaio 2021.

Considerato che a seguito della richiesta dell'Amministrazione, il Commissario straordinario per il Covid-19 dell'Aspct, per il comune di Ramacca inviava la "valutazione zona rossa andamento epidemiologico Covid-19 per il comune di Ramacca", acquisita al protocollo generale con nota n. 427 dell'11/01/2021, con la quale si esprimeva parere favorevole per l'istituzione della zona Rossa in data 09.01.2021, *con un rapporto di incidenza pari al 2% di soggetti positivi rispetto alla popolazione residente;*

RICHIAMATA inoltre la richiesta trasmessa dal Commissario Territoriale Covid 19 per Catania, dott. Giuseppe Liberti del 9 gennaio 2021 con la quale è stato chiesto al Presidente della Regione Siciliana di istituire la zona rossa nel Comune di Ramacca;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021, adottata in sostituzione della precedente Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 2021, con la quale *"In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e della Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell'8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca"* trovano applicazioni le seguenti ulteriori misure restrittive.

CONSIDERATO che le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;

DATO ATTO, che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali; le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio ed anzi si è registrato nel territorio del Comune di Ramacca un aumento del contagio tale da rendere necessaria l'istituzione della zona rossa, come richiesta dall'Amministrazione comunale e dal Commissario Covid per il distretto di Catania con propria nota del 9/1/2021, le cui istanze

sono state accolte in virtù dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 9/01/2021 poi sostituita dall'Ordinanza n. 7 del 10/01/2021.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021, adottata in sostituzione della Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 2021.

VISTO il DPCM del 14.01.2021;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione n°10 del 16.01.2021;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n.33, L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Visto l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n°10 del 16.01.2021;
Visto le proprie Ordinanze n° 3 del 12.01.2021 e n°5 del 16.01.2021;
Visto la nota prot. n° 811 del 17.01.2020, con la quale questo Ente ha chiesto al Commissario ad Acta per la lotta al CORONAVIRUS ASP Catania di eseguire una campagna tamponi alla popolazione scolastica;
Visto la nota del Commissario ad Acta per la lotta al CORONAVIRUS dell'ASP Catania, assunta al protocollo di questo Ente in data 19.01.2021 con il n° 940, con la quale si comunica che giorno 23.01.2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 sarà eseguita nell'area dell'isola ecologica del comune di Ramacca lo Screening alla popolazione scolastica.

ORDINA

Art 1

Nel territorio del comune di Ramacca hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n°10 del 16.01.2021 e della presente ordinanza del Commissario Straordinario.

Art 2

Sono revocate le Ordinanze contingibili e urgenti del Commissario Straordinario n° 3 del 12.01.2021 e n°5 del 16.01.2021, che sono integralmente sostituite dalla presente.

Art 3

Sono sospese per le motivazioni sopra richiamate tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e private con efficacia dal 20.01.2021 fino al 23.01.2021, al fine di consentire all'Aspct nella giornata del 23.01.2021 lo screening alla popolazione scolastica.

Art. 4

La presente Ordinanza, con efficacia dal 19 gennaio 2021 fino al 23 gennaio 2021 compreso, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ramacca, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale del Comune di Ramacca. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza.
L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alle Forze dell'ordine operanti sul territorio.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- S.E. Prefetto di Catania
- Sig. Questore di Catania
- Comandante Locale dei Carabinieri di Ramacca
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania
- Comandante dei VV.FF. di Catania
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado pubbliche e private.
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
- ASP Catania - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Ct

Ramacca 19.01.2021

IL COMMISSARIO STAORDINARIO

Arch. Domenico Targia

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

